BREVE GUIDA ALLE PMI INNOVATIVE

IMPRESE E INNOVAZIONE

orrick

Pubblicato da:
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP,
Corso G. Matteotti, 10 – 20121 Milano, Italia
tel.: +39 02 4541 3800, internet: www.orrick.com

Copyright:
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, 2020. Tutti i diritti sono riservati. Il logo Orrick e "Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP" sono marchi di Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP.

Versione: gennaio 2020

Disclaimer:
La presente pubblicazione ha il solo scopo di fornire informazioni generiche, senza riferimenti a fatti e circostanze specifiche, e senza pretese di esaustività. Non è da intendersi sostitutiva di consulenza di esperti legali, fiscali o altri in relazione a particolari questioni o problematiche. La presente non costituisce, espressamente o implicitamente, un'offerta o l'accettazione di un'offerta per concludere un accordo di consulenza. Le opinioni, le interpretazioni e le previsioni espresse nella presente sono di proprietà degli autori e non rappresentano necessariamente le opinioni di Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. Sebbene abbiano profuso sforzi per curare l'accuratezza dei contenuti della presente, né gli autori né Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, o chiunque sia ad essi collegato, rilasciano dichiarazioni o garanzie o possono essere ritenuti responsabili al riguardo.

Avviso legale.

CONTENUTO

Attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in PMI innovative 1-2

Incentivi fiscali 3

Investimenti agevolabili 4

Decadenza dall'agevolazione 5-6

Altre misure di sostegno delle PMI innovative 7-9

Iscrizione e pubblicità 9

Bilancio Certificato 10

Altre misure a sostegno dell'innovazione 11-18

Il finanziamento dell'innovazione 19-23

L'acquisto dell'innovazione 24

Le operazioni di M&A che coinvolgono le PMI innovative 25-26

ATTUAZIONE DEGLI INCENTIVI FISCALI ALL'INVESTIMENTO IN PMI INNOVATIVE

Definizione di PMI innovativa ammissibile

1 È UNA PMI

È una PMI ai sensi della disciplina comunitaria ovvero:

- Impiega meno di 250 persone e
- Rispetta almeno uno dei seguenti limiti:
  - ✓ Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro;
  - ✓ Totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2 È INNOVATIVA

Riceve l'investimento iniziale a titolo della misura **anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla prima vendita commerciale**.

Dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto **ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita**:

- fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
- senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.

3 È IN FASE DI ESPANSIONE O DI CRESCITA

È una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa che:

- è residente in Italia, o in uno degli Stati membri UE ed ha una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ha conseguito la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato;
- non ha azioni che sono quotate in un mercato regolamentato;
- non è iscritta al registro speciale delle startup innovative;
- possiede almeno due dei seguenti requisiti:
  - ✓ spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento del maggiore fra costo e valore totale della produzione;
  - ✓ impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
  - ✓ titolare anche quale depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

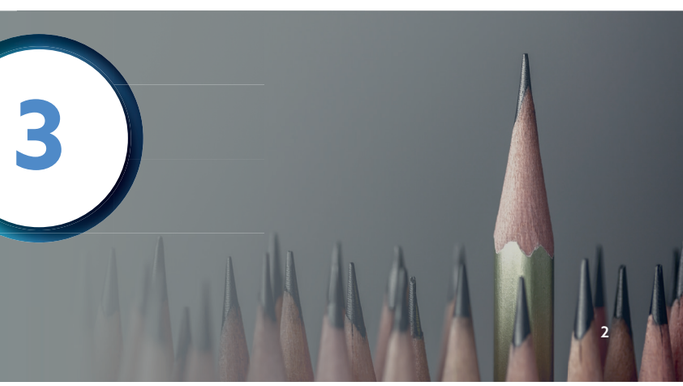

INCENTIVI FISCALI

I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono **detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000**, in ciascun periodo d'imposta.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società possono **dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000**, per ciascun periodo d'imposta.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

CONDIZIONI

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:

- ✓ **una certificazione** della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile **che attesti di non avere superato il limite dei 15 milioni di investimenti, ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione**, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; (entrata in vigore del decreto 7 maggio 2019);
- ✓ **copia del piano di investimento** della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate **sull'oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti**.

CONDIZIONI PER LA PMI AMMISSIBILE

Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare:

- per un'impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una **valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l'impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l'assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie**;
- per un'impresa senza limiti di età, **un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni**.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.

Conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.

Investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati UE, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati.

INVESTIMENTO INDIRETTO

L'investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili.

Per «altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati.

Nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative o PMI innovative ammissibili da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui è effettuato l'investimento agevolato.

Le disposizioni si applicano in relazione agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

DECADENZA PER INVESTIMENTI DIRETTI

Il diritto alle agevolazioni decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento si verifica:

- ✓ la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
- ✓ la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- ✓ il recesso o l'esclusione degli investitori;
- ✓ la perdita dei requisiti da parte della start-up innovativa o della PMI innovative ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese.

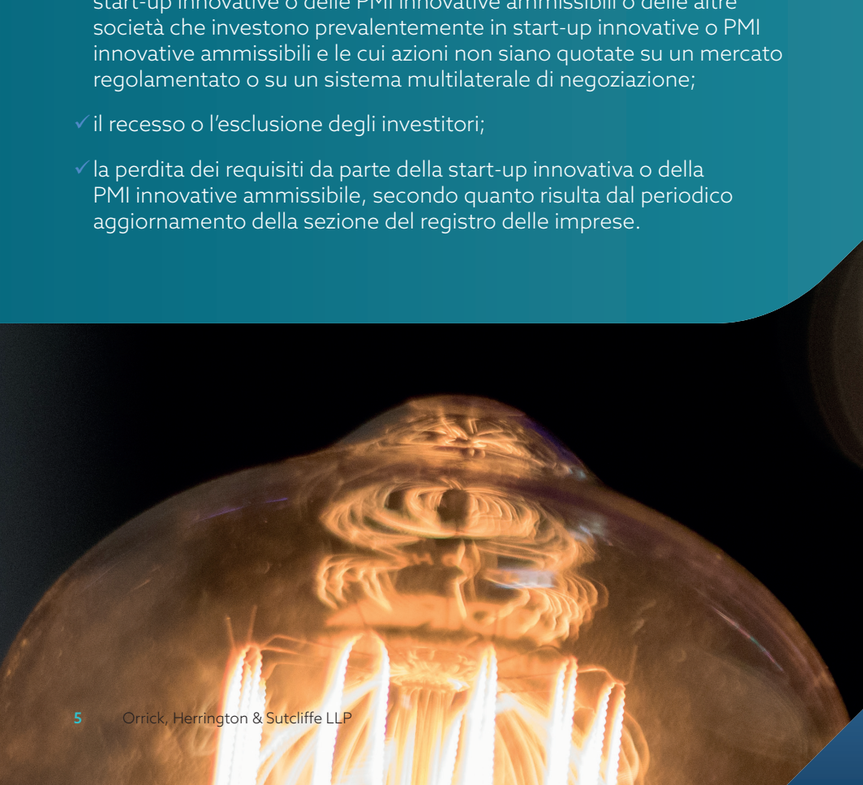

DECADENZA PER INVESTIMENTI INDIRETTI

Nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, la condizione di cui sopra (nel caso di investimento diretto) deve essere verificata in capo alla stessa società tramite la quale si effettua l'investimento.

Qualora non sia rispettata la condizione, gli investitori devono riceverne notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica tale causa di decadenza.

Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo:

- ✓ se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- ✓ se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società, deve incrementare il reddito imponibile di tale periodo d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi di imposta precedenti. Entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società è dovuto l'importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle società non versata per i periodi di imposta precedenti per effetto delle disposizioni del decreto 7 maggio 2019.

NON SI CONSIDERANO CAUSE DI DECADENZA

Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:

- ✓ i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie.
- ✓ la perdita dei requisiti da parte della start-up innovativa dovuta
  (i) alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione,
  (ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000,
  (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione,
  (iv) o all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile.
- ✓ la perdita dei requisiti da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta
  (i) al superamento delle soglie dimensionali di PMI, o
  (ii) alla quotazione su un mercato regolamentato.

ALTRE MISURE DI SOSTEGNO DELLE PMI INNOVATIVE

ESONERO DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Le PMI innovative sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo abitualmente dovuta per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e per gli atti connessi al Registro.

DEROGHE AL CODICE CIVILE

Alle PMI innovative costituite in forma di Società a responsabilità limitata possono:

- **Creare categorie di quote.** In deroga all'art.2468 del cod. civ., le imprese innovative costituite nella forma di Srl possono creare categorie di quote fornite di diritti asimmetrici e definirne liberamente il contenuto; è inoltre possibile, derogando all'art.2479 del cod. civ., creare categorie di quote che non attribuiscono diritto di voto, lo attribuiscono in maniera non proporzionale alla partecipazione detenuta, limitatamente a particolari argomenti o lo subordinano a particolari condizioni non meramente potestative. È dunque attribuita alle Srl innovative, come alle SpA, la possibilità di creare una pluralità di quote standardizzate, fornite di diritti differenziati rispetto al regime ordinario, cumulabili in capo a un unico socio e trasferibili insieme ai diritti che connotano senza il consenso unanime degli altri soci;
- **Effettuare operazioni sulle proprie quote.** Viene prevista una deroga al regime generale delle operazioni sulle proprie quote di cui all'art.2427 del cod. civ.;
- **Emettere strumenti finanziari partecipativi** a seguito di un apporto, da parte di soci o terzi, di opera o di servizi.

COPERTURA DELLE PERDITE

In caso perdite d'esercizio comportino una riduzione del capitale di oltre un terzo, in deroga al codice civile il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo ai sensi dell'art.2446 cod. civ. (art.2482-bis per le Srl) viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale ex art.2447 (art.2482-ter per le Srl), l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.

SOCIETÀ DI COMODO

Le PMI innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo (ex art.30 della legge 23 dicembre 1994, n.724) e delle società in perdita sistematica (art. art.2, commi da 36-decies a 36-duodecies del dl 13 agosto 2011, n.138). Pertanto, nel caso conseguano ricavi "non congrui" oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo limitato del credito Iva, l'applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Viene previsto un sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE che include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle PMI innovative con investitori potenziali.

STOCK OPTION

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori continuativi della impresa innovativa possono essere remunerati mediante l'attribuzione di strumenti finanziari emessi dai medesimi soggetti con i quali intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate dall'impresa innovativa.

In particolare, l'agevolazione prevista consiste nella non imponibilità, sia ai fini fiscali che contributivi, del reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte della impresa innovativa (o da società direttamente controllate alla impresa innovativa) al personale sopra individuato di strumenti finanziari o diritti similari, nonché di diritti di opzione per l'acquisto degli stessi.

Le imprese innovative potranno attribuire i seguenti compensi agevolati:

- azioni e quote, sia ordinarie che dotate di diritti economici e/o amministrativi particolari;
- stock option, che generalmente attribuiscono ai beneficiari il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote di futura emissione della società emittente;
- restricted stock e restricted stock unit, che sono azioni o quote soggette a specifiche limitazioni per quanto attiene al loro trasferimento (o al diritto di percepire i relativi dividendi);
- strumenti finanziari partecipativi: le cui caratteristiche, termini e condizioni devono essere contenuti nello statuto o in un apposito regolamento;

I compensi in denaro o i piani di incentivazione che prevedano l'attribuzione di una somma di denaro, anche se determinata sulla base del valore delle azioni del soggetto abilitato emittente, non potranno beneficiare della suddetta agevolazione.

WORK FOR EQUITY

Anche i compensi spettanti a soggetti esterni, collaboratori e consulenti, delle imprese innovative che, in assenza di un vincolo di subordinazione, prestano a favore delle stesse opere o servizi, usufruiscono di un regime agevolato.

Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di imprese innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, al momento della loro emissione o al momento della effettiva emissione di tali azioni, quote o strumenti finanziari.

Nell'ambito del work for equity, l'impresa innovativa potrà attribuire:

- azioni;
- quote;
- strumenti finanziari partecipativi.

A differenza di quanto avviene nell'ambito dei piani di incentivazione, non sono invece agevolate le assegnazioni di diritti per l'acquisto o la sottoscrizione dei suddetti titoli o strumenti finanziari, quali i diritti di opzione.

Lo statuto della impresa innovativa deve prevedere la possibilità di adottare politiche di work for equity e, specificatamente, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell'apporto di opere o servizi.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Accesso gratuito, in via prioritaria e secondo modalità semplificate, alla garanzia sul credito bancario concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il Fondo Centrale di Garanzia è un fondo pubblico che affianca le PMI, facilitandone il finanziamento bancario, attraverso la concessione di una garanzia gratuita sui prestiti concessi dalle banche.

Il Fondo di garanzia per le piccole medie imprese può assicurare:

- fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale ed interessi del soggetto richiedente nei confronti della startup (garanzia diretta);
- fino all'80% dell'importo garantito da Confidi, o da altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima dell'80% (garanzia indiretta);

L'importo massimo garantito per ogni impresa è di 2,5 milioni di euro da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni, non esistendo un limite massimo di operazioni effettuabili.

ISCRIZIONE E PUBBLICITÀ

Le PMI innovative, sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio (di cui all'art.2188 del Codice Civile). Tale iscrizione si aggiunge a quella, consueta ed obbligatoria, presso la sezione ordinaria del medesimo Registro e viene posta quale precondizione al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste.

L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in forma telematica, con firma digitale (tramite una pratica di Comunicazione Unica), contenente le informazioni di cui all'art.4, comma 3 del dl 24 gennaio 2015, n.3 e la dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti.

Le informazioni iscritte nel Registro delle Imprese da parte delle imprese innovative (che divengono visibili all'interno della visura camerale delle società) devono essere aggiornate almeno una volta l'anno entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del cod. civ., nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, pena la perdita dello status speciale.

Condizione propedeutica all'effettuazione di tale adempimento, oltre al deposito del bilancio certificato, è la compilazione del profilo pubblico dell'azienda presente sul portale pminnovative.registroimprese.it

Il profilo aziendale è liberamente modificabile in qualsiasi momento. Esso va tuttavia aggiornato almeno una volta ogni anno entro il 30 giugno, pena il blocco della pratica di conferma annuale di possesso dei requisiti. L'eventuale inadempienza determinerà la decadenza dell'azienda dallo speciale status di PMI innovativa, e la conseguente rinuncia alle agevolazioni previste dalla policy.

Hanno, in particolare, carattere obbligatorio i seguenti campi:

- Presentazione generale del business;
- Caratteristiche del prodotto/servizio offerto;
- Innovazione: descrizione degli aspetti innovativi dell'impresa, con eventuale indicazione dei titoli di proprietà intellettuale;
- Finanziamenti ricevuti (se applicabile);
- Una volta sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante, queste informazioni compaiono nel profilo pubblico dell'impresa sul portale.

BILANCIO CERTIFICATO

Requisito essenziale della PMI innovativa è aver conseguito la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato, da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il processo di revisione, che per le aziende di maggiori dimensioni è una prassi consolidata, rappresenta un momento di crescita per una PMI anche in termini di trasparenza e ritorno d'immagine nei confronti del sistema bancario, dei partner commerciali, dei soci di minoranza e dei potenziali partner finanziari o investitori.

La certificazione del bilancio è redatta sotto forma di relazione indirizzata all'Assemblea dei Soci firmata dal revisore responsabile ed articolata nelle seguenti parti:

i. un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto dalla società a revisione contabile;

ii. un paragrafo che identifica i principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;

iii. un giudizio sul bilancio che indica se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

iv. eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

v. un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito (cfr.: circolare del 3 novembre 2015 n.3683/C) che la certificazione del bilancio, per le PMI che intendono acquisire lo status di "innovative", e che altrimenti non sarebbero soggette a tale obbligo, può essere anche successiva all'approvazione del bilancio stesso.

A regime, e cioè dal primo esercizio successivo alla iscrizione nella sezione speciale, la PMI innovativa è tenuta ad adempiere alla certificazione del bilancio contemporaneamente all'approvazione del medesimo.

ALTRE MISURE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE

Credito d'Imposta per investimenti di ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica

L'art.1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. "Legge di Bilancio per il 2020") ha riscritto il **credito d'imposta** del piano Impresa 4.0 introducendo, a partire dal 1° gennaio 2020, un credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative **in favore delle imprese che**, senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, **effettuano investimenti per le attività di ricerca e sviluppo, in particolare le attività di**:

Ricerca fondamentale; ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;

- lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole migliora mento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
- l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

Sarà comunque un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a dettare i criteri per la corretta applicazione delle definizioni delle attività di ricerca ammesse al beneficio.

Sono ammissibili:

LE SPESE PER RICERCATORI E TECNICI

in caso di giovani fino ai 35 anni, al primo impiego, in possesso di un dottorato o dottorandi, assunti a tempo indeterminato e impiegati in Italia, le spese concorrono per un importo pari al 150 per cento.

LE QUOTE DI AMMORTAMENTO, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRE SPESE RELATIVE AI BENI MATERIALI E SOFTWARE

nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale.

LE SPESE PER CONTRATTI DI RICERCA STIPULATI CON SOGGETTI ESTERNI

nel caso si tratti di università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono per un importo pari al 150 per cento.

LE QUOTE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALL'ACQUISTO DI PRIVATIVE INDUSTRIALI

nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti.

LE SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA

nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale o di ricerca esterna.

LE SPESE PER MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANCHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI O IMPIANTI PILOTA

nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale o di ricerca esterna.

In tutti i casi ai fini dell'ammissibilità delle spese al credito d'imposta:

- i soggetti esterni all'impresa debbono essere residenti in stati UE, dello Spazio economico europeo o negli Stati in cui sono in vigore le convenzioni contro le doppie imposizioni;
- nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente (imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali) si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa.

Inoltre, sono considerate ammissibili:

Attività di innovazione tecnologica

- le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, escluse le attività di routine per il miglioramento della qualità.

Attività di design e ideazione estetica

- svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Le spese ammesse al credito sono quelle già indicate.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari:

12%
- della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni.

6%
- per le attività di innovazione tecnologica nel limite massimo di 1,5 milioni.

10%
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5 milioni.

6%
- per le attività di design e ideazione estetica nel limite massimo di 1,5 milioni.

La concessione del credito è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al rispetto degli obblighi contributivi.

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in **compensazione, in 3 quote annuali di pari importo**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Per poter usufruire del credito d'imposta l'impresa dovrà farsi rilasciare apposita certificazione che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Tale certificazione dovrà essere rilasciata:

- dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro previsto dall'art.8, dlgs 39/2010, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti. A tali imprese sarà riconosciuto un importo non superiore a 5mila Euro (entro comunque i limiti previsti di erogazione del credito), in aumento del credito d'imposta spettante, per le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

ALTRE MISURE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE

Credito d'Imposta per investimenti in macchinari nuovi

Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, **a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, alle imprese che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e nei **software** contenuti nell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 è riconosciuto un credito d'imposta in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento:

- per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0") è previsto un bonus pari a:
  - 40 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  - 20 per cento per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- per gli investimenti in beni strumentali diversi: 6 per cento nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- per gli investimenti in software compresi nell'allegato B alla legge di bilancio 2017: 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi di 700.000 euro.

La concessione del credito è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al rispetto degli obblighi contributivi.

ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** dall'anno successivo all'acquisto o all'interconnessione con il sistema aziendale:

- in **cinque quote annuali di pari importo per i beni materiali**;
- in **tre quote annuali di pari importo per gli investimenti in software**.

Nel caso in cui l'interconnessione dei beni acquistati al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile per l'impresa, beneficiare del credito.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto

Il nuovo credito d'imposta non si applica agli investimenti in beni per i quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni continuano ad applicarsi le norme in materia di super o iper ammortamento.

Il Patent Box

È un **regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzazione diretta o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali**, quali:

- opere dell'ingegno;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni giuridicamente tutelabili (know-how).

L'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta Irap di cui al dlgs 15 dicembre 1997, n.446.

L'agevolazione trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, ad eccezione delle società semplici. I soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione, e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

L'opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in oggetto.

L'opzione, esperibile dai soggetti che esercitano attività di ricerca e sviluppo, **ha durata per 5 periodi** d'imposta ed ha carattere irrevocabile. Al termine del periodo di durata, **l'opzione è rinnovabile**.

L'opzione, in particolare, consiste **nell'esclusione dal reddito complessivo di una percentuale pari al 50 per cento dei redditi derivanti dalla concessione in uso o utilizzo diretto dei beni immateriali**.

Il Patent Box può essere utilizzato non solo da chi detiene la proprietà dei beni immateriali ma anche da chi ha diritto allo sfruttamento economico degli stessi.

In caso di concessione in uso a terzi dei beni, il reddito da considerare è costituito dalle royalties determinate su base contrattuale come corrispettivo per la concessione stessa	In caso di uso diretto dei beni immateriali nell'ambito della propria attività, invece, è necessario determinare il contributo che l'immobilizzazione apporta alla formazione del reddito complessivo in accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria, applicando le linee guida OCSE per la determinazione del contributo economico che ha concorso a formare il reddito d'impresa

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:

- i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, aumentati di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del relativo bene per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare;
- i costi complessivi sostenuti per produrre il bene immateriale.

Dal 2019 è stata prevista, inoltre, la facoltà per i contribuenti che vogliono optare per il regime, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e dichiarare autonomamente il reddito agevolabile, posticipando il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria ad una successiva fase di controllo. L'impresa dovrà predisporre la documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 luglio 2019, n.658445.

Infine, le PMI, in caso di utilizzo diretto, potranno richiedere le analisi di benchmark di settore messe a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Consiste nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, di finanziamenti alle MPMI per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui finanziamenti (i) di durata non superiore a 5 anni (ii) di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro e (iii) interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Possono beneficiare dell'agevolazione imprese che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
- hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento

INNOVATION MANAGER

Introdotti dalla Legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, comma 228), i voucher per l'innovazione consistono in un contributo a fondo perduto riservato alle PMI per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzato a favorire la crescita di competenze manageriali delle PMI, che potranno avvalersi in azienda di figure in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Il contributo è pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 40.000 euro per le imprese micro e piccole, e al 30% (con tetto a 25.000 euro) per le imprese medie. La fruizione dell'incentivo è condizionata alla sottoscrizione di un contratto di servizio con società di consulenza e professionisti abilitati, inseriti in un albo appositamente creato dal MISE.

IL FINANZIAMENTO DELL'INNOVAZIONE

Equity Crowdfunding

In deroga al divieto di offerta al pubblico delle quote sociali cui all'art.2468, primo comma, del cod. civ., viene concesso alle PMI di offrire al pubblico prodotti finanziari avvalendosi di portali on-line, ovvero di piattaforme operanti sulla rete, che consentono ai potenzialmente infiniti utenti del web (crowd) di finanziare il progetto imprenditoriale promosso dalla startup o PMI innovativa.

L'equity crowfunding consiste, pertanto, nella raccolta di capitale di rischio a supporto di un progetto o di un'iniziativa tramite portali on-line: tale fenomeno si rivolge a un vasto pubblico di investitori, che otterranno in cambio del finanziamento erogato una partecipazione al capitale sociale della PMI innovativa, e degli OICR e delle società capitali che investono in maniera prevalente in start-up e PMI innovative.

Per assumere le informazioni necessarie a decidere se investire (tramite internet) in strumenti finanziari emessi della PMI gli investitori consultano i portali on-line che si occupano di equity crowdfunding. Si tratta di piattaforme vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del capitale di rischio delle start-up innovative.

I portali forniscono agli investitori le informazioni sulle PMI e sulle singole offerte attraverso apposite schede (redatte secondo il modello standard allegato al Regolamento CONSOB Adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016) che possono essere presentate anche con strumenti multimediali tramite immagini, video o "pitch" (le presentazioni, normalmente in formato Microsoft PowerPoint, con cui si descrivono l'azienda, la sua idea di business, le persone che la compongono e i piani che intendono perseguire con l'investimento cercato).

Una volta effettuato l'investimento, la raccolta si perfeziona se l'impresa emittente raccoglie entro la scadenza il capitale richiesto di cui almeno il 5% da parte di un investitore professionale o fondazione bancaria o incubatore certificato da «investitore a supporto dell'innovazione» (i.e. aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.8, comma 1 del regolamento del 26 giugno 2013, n.18592 e di almeno uno dei seguenti requisiti: (i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro; (ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente).

Affinché una PMI possa essere ammessa alla offerta sul portale on-line, il gestore del medesimo deve verificare che lo statuto della emittente contempli:

- un meccanismo di exit (attraverso una clausola di recesso convenzionale o di co-vendita delle proprie partecipazioni – *tag along*) a favore del socio di minoranza – diverso dagli investitori istituzionali – nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta sul portale, trasferiscano direttamente o indirettamente il loro pacchetto a terzi; tali diritti sono riconosciuti per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta;
- la comunicazione alla società nonché la pubblicazione nel sito internet della emittente dei patti parasociali.

Con la Legge di bilancio per il 2019 (cfr.: art.1, commi 236-238 della legge 30 dicembre 2018, n.145) è stata, inoltre, **concessa la facoltà alle PMI di raccogliere tramite i portali on-line, finanziamenti sotto forma di «*obbligazioni o di strumenti finanziari di debito*»** (cfr.: artt.1, comma 5-novies e 100-ter, comma 1 del TUF). La raccolta deve avvenire in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta in equity, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categoria di investitori individuati dalla CONSOB.

Mini Bond

I minibond sono obbligazioni o titoli di debito a medio-lungo termine emessi da società italiane non quotate, tipicamente PMI, normalmente destinate a piani di sviluppo, a operazioni di investimento straordinarie o di refinancing.

Permettono alle società non quotate di aprirsi al mercato dei capitali, riducendo la dipendenza dal credito bancario. Come tutte le obbligazioni hanno un tasso d'interesse riconosciuto sotto forma di cedola periodica, e una data di scadenza.

L'art. 2412 comma 1, del cod. civ. stabilisce:

«*La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.*
Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali».

L'art.32 comma 26 del dl 22 giugno 2012, n.83 ha invece riformulato il comma 5 dell'art.2412 c.c., relativo ai limiti all'emissione delle obbligazioni di società azionarie, stabilendo che: «***I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni***».

Il Decreto Destinazione Italia del 2013 stabilisce che:

- gli emittenti devono essere **società italiane non quotate**, diverse dalle banche e dalle micro imprese (Borsa Italiana richiede che le società abbiano fatto **certificare da un revisione esterno l'ultimo bilancio approvato**);
- il **fatturato deve superare i 2 milioni di euro**; ovvero
- l'organico deve essere composto da **almeno 10 dipendenti.**

Al di là di quanto statuito dalla normativa, va comunque sottolineato che il mini-bond non è uno strumento di supporto alle aziende in crisi ma **un'opportunità di finanziamento sul mercato dei capitali per le aziende sane**, con buone performance negli ultimi esercizi e con precisi programmi di crescita per i prossimi anni, che per motivi diversi decidono di fare a meno del credito bancario o, quantomeno, di integrarlo con strumenti di debito alternativi.

La sottoscrizione di queste obbligazioni è generalmente riservata a **investitori istituzionali professionali** ed altri **soggetti qualificati**: banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento anche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Borsa Italiana ha creato un segmento ad hoc del mercato **ExtraMOT** dove poter negoziare i relativi titoli di debito. Esiste una sorta di mercato secondario sul circuito ExtraMOT PRO, dove accanto ai minibond classici che i titolari decidono di scambiare si trovano anche minibond emessi da società più grandi che hanno deciso di approfittare dei minori vincoli. Tecnicamente non si tratta di un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva MIFID, ma di un 'sistema di scambi organizzato' (multilateral trading facility) attivo con una piattaforma di negoziazione elettronica, con procedure di settlement automatiche, e comunque eleggibile per tutte le operazioni finanziarie bancarie verso la Banca Centrale Europea.

Regime fiscale:

IN CAPO AI SOTTOSCRITTORI	• Applicata una imposta sostitutiva con aliquota del 26% se il sottoscrittore è una persona fisica o un ente non commerciale • Senza alcun prelievo alla fonte quando il percipiente è una impresa residente in Italia (o quando il percettore è residente all'estero in un Paese *white list*)
IN CAPO AL SOGGETTO EMITTENTE	• Interessi passivi deducibili ai sensi dell'art.96 del Tuir • Le spese relative all'emissione sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio

Credito d'imposta per le PMI sui costi di quotazione in mercati regolamentati e non

L'art.1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (c.d. Legge di Bilancio per il 2018), ha introdotto, per le PMI che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, avviano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea ("UE") o dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), un credito d'imposta, fruibile entro il limite annuo di euro 500.000 esclusivamente in caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, pari al 50% delle spese di consulenza sostenute entro il 31 dicembre 2020 per la predetta finalità.

Le modalità e criteri di concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI sono state definite dal decreto 23 aprile 2018 (pubblicato in Gazz. Uff. n.139 del 18 giugno 2018 Serie Generale).

Ai sensi dell'art.3 del dm 23 aprile 2018, possono beneficiare dell'agevolazione le PMI che:

- sono **costituite e regolarmente iscritte** al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda del credito;
- operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- **sostengono, a decorrere dal 1 gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione** di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1 gennaio 2018;
- **ottengono l'ammissione** alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato **entro la data del 31 dicembre 2020**;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.

Sono ammissibili al credito d'imposta, le seguenti attività di consulenza:

- attività di implementazione e adeguamento del **sistema di controllo di gestione**, l'assistenza dell'impresa nella **redazione del piano industriale**, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- **attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione** e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per **collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione**;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella **revisione delle informazioni finanziarie** storiche o prospettiche;
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del **documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento**;
- attività riguardanti le **questioni legali, fiscali e contrattualistiche** strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la *due diligence* legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- attività di **comunicazione necessarie** a offrire la massima visibilità della società.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività di cui all'elenco sopra e prestate, da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione (cfr.: art.4 del dm 23 aprile 2018).

L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi deve risultare da **apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**.

Il credito, ex art.7 del dm 23 aprile 2018, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.17 del dl 9 luglio 1997, n.241, ai fini dei versamenti Ires e Irap relativi al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute.

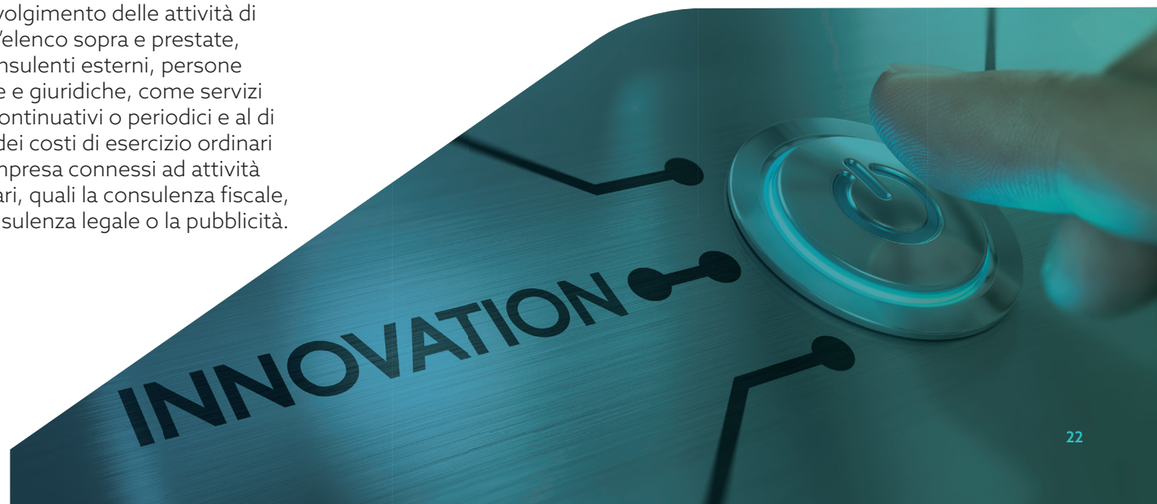

Fondo Nazionale Innovazione

Il Fondo Nazionale Innovazione (FNI), gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, ha l'obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico dell'innovazione.

Lo strumento operativo di intervento del Fondo Nazionale è il **Venture Capital**, ovvero investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di startup, scaleup e PMI innovative. Per difendere l'interesse nazionale contrastando la costante cessione e dispersione di talenti, proprietà intellettuale e altri asset strategici che nella migliore delle ipotesi vengono "svendute" all'estero con una perdita secca per il sistema Paese.

Il Fondo Nazionale Innovazione è un soggetto (SGR) multifondo che opera esclusivamente attraverso metodologie di cd Venture Capital. Si tratta dello strumento finanziario elettivo per investimenti diretti o indiretti allo scopo di acquisire minoranze qualificate del capitale di startup, scaleup e PMI innovative. Gli investimenti sono effettuati dai singoli Fondi del FNI in modo selettivo, in conformità con le migliori pratiche del settore, in funzione della capacità di generare impatto e valore sia per l'investimento sia per l'economia nazionale. La selettività, flessibilità e rapidità degli investimenti sono gli elementi che consentono al VC la natura di strumento chiave di mercato per lo sviluppo dell'innovazione. Oltre che il modo migliore per allineare gli interessi di investitori e imprenditori verso il comune obiettivo della crescita economica.

Il Fondo ha 310 milioni di euro da Decreto 27 giugno 2019, più il 10 per cento dei dividendi delle società partecipate dal MEF a partire dal primo luglio 2019.

Investe come fondo di fondi in due modalità: o direttamente in startup/pmi innovative o su fondi di venture capital di società autorizzate da Banca di Italia.

Il MISE può operare investendo:

- in uno o più Fondi per il venture capital.
- in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
- I fondi gestiti dall'SGR investiranno in altri fondi di venture capital e in startup e PMI innovative, con l'obiettivo di moltiplicare gli investimenti.
- Le risorse del Fondo potranno essere investite a condizioni di mercato, in regime di esenzione oppure ricorrendo congiuntamente a entrambe le modalità.
- Il Fondo invece anche con investitori privati indipendenti nella misura del 30%.

Quale che sia la forma di investimento, l'intento è quello di investire esclusivamente nel capitale di rischio di PMI con elevato potenziale di sviluppo e innovative, non quotate in mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing). Insomma tutta quella galassia in cui operano giovanissimi talenti, spesso in fase di sperimentazione, in cui non esiste ancora un prodotto e l'azione non è ancora strutturata, ma che hanno estremo bisogno di trovare qualche investitore disposto a finanziaria anche solo un'idea o un'innovazione.

Gli interventi sono mirati alla copertura dell'intero territorio nazionale, con approccio di investimento che va dal seed capital al capitale per lo sviluppo. Un'attenzione specifica ci sarà per il trasferimento tecnologico e nei settori strategici per la crescita e competitività del Paese, come l'intelligenza artificiale, i nuovi materiali, lo spazio alla sanità, agritech e foodtech, la mobilità, il fintech, il made in Italy e design, l'industria sostenibile.

L'ACQUISTO DELL'INNOVAZIONE

L'art.29 del Decreto Crescita 2.0 (dl 18 ottobre 2012, n.179) prevede una normativa di favore che consente ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES di detrarre o dedurre (rispettivamente) le somme investite in imprese startup innovative.

L'INVESTIMENTO NEL CAPITALE DI UNA STARTUP

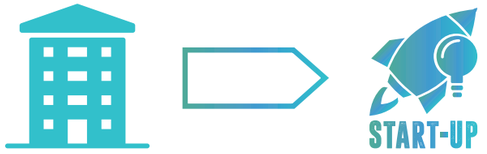

I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società possono **dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000**, per ciascun periodo d'imposta.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000 di euro per ciascuna startup innovativa; ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo (cfr.: art.4, comma 7 del dm 7 maggio 2019). Per le tipologia di conferimenti agevolabili si veda la sezione **«Investimenti agevolabili»**.

L'ACQUISTO DEL 100% DI UNA STARTUP

Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di startup innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese startup innovative, l'art.1, comma 218 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di stabilità per il 2019), per il 2019 prevede una deduzione del **50 per cento del costo di acquisizione, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni**.

Tale disposizione, al pari della possibilità di incrementare, sempre per il 2019, l'aliquota della deduzione per gli investimenti nel capitale dal 30 al 40 per cento, sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea (cfr.: art.1, comma 220 della Legge di stabilità per il 2019) secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

LE OPERAZIONI DI M&A CHE COINVOLGONO LE PMI INNOVATIVE

La PMI innovativa come acquirente

Le PMI innovative ammissibili si caratterizzano per il fatto di trovarsi in una fase di espansione o di crescita (per maggiori dettagli si rinvia alla pagina n. 1).

Lo stato di espansione e crescita della società può derivare, fra l'altro:

- da fattori o linee interne, con l'incremento del volume della produzione e della vendita di beni o servizi, trattandosi in tal caso di una crescita fisiologica che fa seguito allo sviluppo e alla maturazione dell'attività condotta;
- da fattori o linee esterne, mediante l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese (*share deal*) oppure di aziende, rami d'azienda o beni/diritti da altre imprese (*asset deal*), possibilmente a loro volta PMI innovative.

Anche in quest'ultimo caso si tratta di un momento di sviluppo e maturazione dell'attività condotta, di natura tuttavia straordinaria in quanto possono darsi cicli vitali d'impresa senza che intervengano simili operazioni (si tratta di accadimenti, appunto, non ordinari). Può dunque accadere che una PMI innovativa si espanda e cresca anche mediante l'esecuzione di simili operazioni straordinarie.

Non si esclude peraltro che eventuali operazioni di aggregazione trovino esecuzione in forma di fusioni (fra la PMI innovativa incorporante e quella incorporata) o anche scissioni (in cui la PMI innovativa risulta essere beneficiaria di una porzione patrimoniale originariamente parte della scissa).

La PMI innovativa come *target*

Più spesso accade che la PMI innovativa sia la *target* di una possibile acquisizione, da parte non solo di altre imprese analoghe, ma anche di realtà di maggiori dimensioni e già consolidate.

Anche in questo caso, potranno darsi diversi scenari:

- acquisto di partecipazioni sociali, normalmente di controllo, se non addirittura totalitarie, salvo il caso della volontà di dar origine a una struttura di coinvestimento/collaborazione/*joint venture*;
- fusione per incorporazione della PMI innovativa da parte di una società terza incorporante, così che l'intero patrimonio della prima confluisca in quella di quest'ultima.

Si ricorda che, l'ordinamento nazionale ha previsto vantaggiosi regimi di deduzione fiscale in relazione ai casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di startup innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (*share deal* totalitario).

La PMI innovativa come venditore

Può altresì darsi che la PMI innovativa assuma la veste di venditore. Ciò in particolare può avvenire nel caso in cui *target* dell'acquisizione non sia la PMI innovativa in quanto tale, ma parte dei suoi beni, come ad esempio nel caso di:

- cessione dell'intera azienda o di rami d'azienda, originariamente parte dell'organizzazione della PMI innovativa venditrice;
- trasferimento di singoli beni e/o di diritti (ad es. brevetti o *know-how* caratterizzati dall'elemento dell'innovatività).

I profili contrattuali e fiscali

In tutti i casi sopra indicati, i soci della PMI innovativa e/o quest'ultima, a seconda del caso, sono chiamati a negoziare e stipulare appositi contratti, nonché ad assumere le necessarie deliberazioni in sede consiliare e/o assembleare.

Nell'ambito di tali operazioni straordinarie, occorrerà prestare particolare attenzione all'eventuale impatto della possibile operazione sulle agevolazioni, sugli incentivi e sulle misure di sostegno in essere, onde evitare conseguenze o impatti fiscali negativi sulla società o sui suoi soci.

AUTORI

Alessandro De Nicola
Senior Partner
Milano
+39 02 4541 3888
adenicola@orrick.com

Alessandro De Nicola è membro del Board mondiale di Orrick, Senior Partner delle sedi italiane di Milano e di Roma della firm, ed è stato Group Leader del dipartimento europeo di Corporate.

L'avv. De Nicola ha una vasta esperienza in diritto commerciale e societario, M&A, diritto della concorrenza e corporate governance. Ha prestato la propria consulenza in complesse operazioni nazionali e transnazionali di acquisizione e ristrutturazioni societarie per i più importanti player del mercato e guida numerosi progetti di corporate governance, con particolare focus nel campo del D.Lgs. 231. Ha patrocinato dinnanzi all'autorità AGCOM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), alla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e dinanzi a corti civili ed amministrative. L'avv. De Nicola è stato editorialista de Il Sole 24 Ore dal 2000 al 2011. Dal 2011 è editorialista de L'Espresso, il settimanale di informazione con la più alta distribuzione in Italia, e del quotidiano La Repubblica. Dal 2017 scrive regolarmente per La Stampa e Il Foglio. È stato e attualmente è consigliere di amministrazione nonché presidente o componente di numerosi Organismi di Vigilanza di alcune tra le più importanti società e istituzioni finanziarie italiane ed internazionali.

Flavio Notari
Senior Tax Advisor
Milano, Roma
+39 06 4521 3974
fnotari@orrick.com

Flavio Notari è Of Counsel nello studio Orrick di Roma dove si occupa di diritto tributario ed è membro del Technology Companies Group. Dottore Commercialista e Revisore Legale, ha maturato una significativa esperienza in affermati studi commerciali e legali, italiani e statunitensi.

Flavio vanta una solida esperienza nell'ambito della fiscalità domestica, così come in quella internazionale. I suoi clienti sono soprattutto imprese nazionali tecnologiche e gruppi industriali multinazionali, che vengono seguiti nelle fasi di start up, scale up, processi di internazionalizzazione, così come per le problematiche di fiscalità delle operazioni straordinarie. Advisor di acceleratori di imprese, e di numerose startup tecnologiche, Flavio segue con grande attenzione i percorsi di innovazione del tessuto imprenditoriale italiano, promuovendone la competitività e diffondendo la cultura del rischio.

Flavio è docente a contratto in Financial Accounting presso l'università americana John Cabot University.

Co-Fondatore di BAIA Italia - Business Association Italy America, contribuisce alla definizione della visione e strategia dell'associazione.

È Membro del gruppo di lavoro sulle startup innovative di AIAF – Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari.

È autore di diverse pubblicazioni in materia tributaria, e con frequenza relatore in convegni.

Attilio Mazzilli
Partner, M&A e private equity, Diritto societario
Milano
+39 02 4541 3800
amazzilli@orrick.com

Attilio Mazzilli è partner responsabile del Tech Group Italiano e membro dell'International Technology Companies Group.

Attilio concentra la propria practice sulla consulenza a fondi di Venture Capital e società tech sia per attività legate alle fasi di finanziamento che per gli aspetti legati al diritto societario, M&A e quotazioni. Attilio attualmente rappresenta diverse aziende di spicco nel settore tech e i loro fondatori in tutte le fasi del loro ciclo di vita.

Attilio si è laureato in giurisprudenza nel 2000 presso l'Università degli Studi di Milano ed è stato ammesso all'Ordine degli Avvocati italiani nel 2003. Dopo l'ammissione all'Albo degli Avvocati italiani, ha frequentato la University of Southern California School of Law, Los Angeles, (USA), dove ha conseguito il master nel 2007 come primo classificato tra gli studenti della LL.M.

Federico Urbani
Associate
Milano
+39 02 4541 3800
furbani@orrick.com

Federico Urbani, Associate presso l'ufficio di Milano dello studio Orrick, è membro del Corporate Group.

Nell'ambito della propria attività professionale, Federico si occupa prevalentemente di *mergers & acquisitions* – aventi a oggetto sia titoli azionari, sia altri strumenti finanziari, quali le quote di fondi comuni d'investimento – e di altre operazioni straordinarie. In tale ambito ha assistito società italiane e straniere, anche quotate, in operazioni nazionali e multi-giurisdizionali.

La sua attività si incentra inoltre su questioni giuridiche di diritto commerciale e societario, *corporate governance*, *capital markets* (anche relativamente a problematiche di regolamentazione bancaria e finanziaria) e contrattualistica nazionale e internazionale.

Federico è autore di numerosi articoli in ambito di diritto societario, regolamentare e dei contratti, pubblicati su primarie riviste giuridiche italiane.

Federico è Ph.D. Student (Dottorando di ricerca) in Business and Social Law (Diritto dell'Impresa) presso l'Università Commerciale 'Luigi Bocconi' e Teaching Assistant di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Prima di laurearsi, *cum laude*, presso l'Università Commerciale 'Luigi Bocconi', Federico ha trascorso un semestre di studi all'estero presso la Freie Universität di Berlino (ott. 2013 - feb. 2014) e la Université Paris Est Créteil Val de Marne di Parigi (mar. 2014) nell'ambito del Themis Exchange Program, ottenendo il Joint Certificate in International and Business Law.

Prima dell'esperienza in Orrick, Federico ha svolto periodi di stage presso la sede di Londra di un primario studio legale italiano.

CONTATTI

Alessandro De Nicola
adenicola@orrick.com

Attilio Mazzilli
amazzilli@orrick.com

Flavio Notari
fnotari@orrick.com

Federico Urbani
furbani@orrick.com

MILANO

Corso G. Matteotti, 10
20121 Milano
T +39 02 4541 3800

ROMA

Piazza della Croce Rossa, 2
00161 Roma
T +39 06 4521 3900

orrick.com

AMERICAS | EUROPE | ASIA

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP | 51 West 52nd Street | New York, NY 10019-6142 | United States | tel +1 212 506 5000
Attorney advertising. As required by New York law, we hereby advise you that prior results do not guarantee a similar outcome.

©2019 Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. All rights reserved.

orrick